



Rep. Gen.le N. 243 del 15/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 8 del 07.02.2011.

OGGETTO: Collocamento a riposo d'Ufficio, ai sensi del D.L.vo N° 503 del 30/12/1992 art.16 e dell'art.72 comma 7 della legge n.133/2008 al compimento del 67° anno di età dell' Addetto ai servizi di attesa e custodia cat. econ. A5 Sig. Ardi Paolo nato il 14.07.1944 (matricola 372), a decorrere dall'1.08.2011 e attribuzione benefici dell'art. 80 comma 3 della legge 23.12.2000 n°388.

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n° 55 del 28.04.2009, con la quale è stata accolta l'istanza di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età per un periodo massimo di un biennio dell' Addetto ai servizi di attesa e custodia cat. econ. A5 Sig. Ardi Paolo nato a Italia (ME) il 14.07.1944, a decorrere dall'1.08.2009, ai sensi dell'art. 16 del D.L.vo n° 503 del 30/12/1992 e dell'art.72 comma 7 della legge n.133/2008;

CONSIDERATO che, lo stesso al compimento del 67° anno di età (14.07.2011), dovrà essere collocato a riposo d'Ufficio e precisamente a decorrere dall'1.08.2011;

VISTA l'istanza del 25.01.2011 con la quale il Sig. Ardi Paolo ha chiesto l'applicazione dei benefici dell'art. 80, comma 3, della legge 388/2000, perché invalido civile nella misura del 75%;

VISTA, altresì, la copia del Verbale medico del 09.10.2008 dell'invalidità civile, agli atti dello scrivente Ufficio, rilasciato dall' AUSL - 13ª Commissione di Messina dal quale risulta che il Sig. Ardi Paolo è stato riconosciuto "Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art.2 comma 1 legge 23.11.1988, n°509) - 75% ed il beneficio decorre dalla data di presentazione dell'istanza (11.07.2008)";

VISTO l'art. 80 della legge del 23.12.2000 n°388, che al comma 3, recita: " a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74% è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private ovvero Cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;"

VISTA l'informativa INPDAP n°75 del 27.12.2001 la quale, tra l'altro precisa che "omissis..... l'art. 80 della legge 388/2000 stabilisce che il beneficio verrà calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio effettuato a decorrere dal riconoscimento



l'invalidità.....omissis..... la maggiorazione spettante, sarà riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa";

CONSIDERATO che l'invalidità del Sig. Ardì Paolo è pari al 75% ed è stata riconosciuta in data 11.07.2008 durante il periodo lavorativo svolto presso la Provincia Regionale di Messina e, pertanto, il beneficio di cui all'art. 90, comma 3, della legge 388/2000, va applicato su un periodo pari ad anni 3 e precisamente dall' 11.07.2008 al 31.07.2011 (ultimo giorno di servizio);

CHE, per quanto su esposto, al Sig. Ardì Paolo viene riconosciuto un periodo di contribuzione figurativa pari a mesi 6, utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva;

CONSIDERATO che, inoltre, lo stesso ha prestato servizio presso l'ospedale Psichiatrico per mesi 3 e precisamente dal 16.01.1980 al 14.04.1980;

CONSIDERATO, altresì, che il Sig. Ardì Paolo assunto il 15.10.1988 maturerà alla data del 31.07.2011, ultimo giorno lavorativo, un'anzianità contributiva pari ad anni 23 mesi 06 e giorni 17 come meglio di seguito specificato;

	Anni	Mesi	Giorni
Servizio prestato presso l'Ente dal 15.10.1988 al 31.07.2011	22	09	17
Periodo trimestrale c/p Osp. Psichiatrico	//	03	//
Periodo di contribuzione figurativa	//	06	//
TOTALE	23	06	17

PRESO ATTO che lo stesso, durante la sua permanenza in servizio non ha usufruito di aspettativa per motivi di famiglia, senza assegni, per cui bisogna valutare interamente il periodo summenzionato;

VISTO l'art. 16 del D.L. n° 503/92;

VISTA la legge N° 449 del 27 dicembre 1997;

VISTA la legge n°247 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008);

VISTA la circolare INPDAP n° 7 del 13.05.2008;

VISTA, altresì, la circolare INPDAP n.18 del 18.10.2010, avente per oggetto : "Art.12 del d.l. n.78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella legge 30.07.2010 n.122 - Interventi in materia pensionistica;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale N° 23 del 07.09.1998;

D E T E R M I N A:

COLLOCARE a riposo d'Ufficio, al compimento del 67° anno di età ai sensi del D.L. n° 503 del 30.12.1992 e dell'art.72 comma 7 della legge n.133/2008, l' Addetto ai servizi di attesa e custodia cat. econ. A5 Sig. Ardì Paolo nato il 14.07.1944, con effetto dall'1.08.2011;

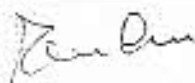
DARE ATTO che lo stesso alla data del 31.07.2011, ultimo giorno di servizio, maturerà un'anzianità contributiva ai fini della quiescenza, pari ad anni 23 mesi 06 e giorni 17 ;

Il periodo di contribuzione figurativa, riconosciuto utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art.80, comma 3, della legge n°388/2000, è pari a mesi 6;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli adempimenti di competenza,

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriano)



IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)



La copia sostitutiva conforme al suo originale

Massima il _____

